

SE

Se tutte/i noi lavoratrici/ori della scuola (docenti e personale ATA) conoscessimo meglio diritti e doveri.

Se invece di "mugugnare" nei corridoi imparassimo a prendere parola nelle sedi dove ci si confronta e si decide, a partire dagli Organi Collegiali.

Se ci ricordassimo che ogni atto amministrativo anche interno deve essere "motivato" [art. 3, l. n. 241/1990], trasparente e tracciabile [art. 9, d.P.R. n. 62/2013] e che, conseguentemente, non spetta a noi spiegare in base a quale normativa una richiesta non può essere eseguita, ma tocca al DS indicare qual è la norma che la rende possibile.

Se quando ci candidiamo per le elezioni RSU prendiamo sul serio questo impegno e utilizziamo questo strumento (con tutti i suoi limiti) per difendere le condizioni di lavoro di tutte/i con dignità e coerenza.

Se crediamo che il nostro lavoro debba essere caratterizzato da un impegno collettivo da sviluppare con spirito cooperativo, perché altrimenti la scuola smette di essere un diritto Costituzionale...

Se facessimo tutto questo, e anche qualcosa di più, non ne guadagnerebbe soltanto la scuola, a partire dagli studenti; soprattutto, vivremmo con maggiore dignità, e minore stress, il nostro lavoro.

PRIMO GIORNO



Con questo primo numero 2024 di **InfoCobasVeneto** proviamo a ricordare a tutte/i **diritti** spesso dimenticati, con l'auspicio che chi ci legge voglia condividere altri temi e altre questioni da approfondire.

RETRIBUZIONI SCUOLA e POTERE D'ACQUISTO [1990 – CCNL 2024]					
	d.P.R. n. 399/1988 ¹ in lire	rivalutazione ² dicembre 2023 - euro	CCNL 2024 + IVC ³ euro	differenza ⁴ euro	differenza % sul Ccnl
Coll. scolastico	24.480.000	28.560	21.500	-7.060	-32,8
Ass. amm.- tecn.	27.936.000	32.590	24.415	-8.175	-33,5
D.s.g.a.	32.268.000	37.650	38.057	407	1,1
Docente mat.-elem.	32.268.000	37.650	30.408	-7.242	-23,8
Doc. diplomato II gr.	34.008.000	39.680	30.420	-9.260	-30,4
Docente media	36.036.000	42.040	33.042	-8.998	-27,2
Doc. laureato II gr.	38.184.000	44.550	33.961	-10.589	-31,2
Dirigente scolastico*	52.861.000	61.670	74.559**	12.889	17,3

1. Stipendio annuo lordo percepito nel maggio 1990 [il cosiddetto "Contratto Cobas", d.P.R. n. 399/1988], per tutti i profili professionali con 20 anni di anzianità.

2. Rivalutazione monetaria dicembre 2023 [indice Istat inflazione Famiglie Operai Impiegati - FOI, senza tabacchi] dello stipendio annuo lordo percepito nel maggio 1990.

3. Retribuzione annua lorda prevista dal CCNL sottoscritto il 18 gennaio 2024, ma già scaduto il 31.12.2021 [stipendio tabellare + RPD]

* Il 1° marzo 2002 è stato sottoscritto il primo CCNL per l'Area della Dirigenza scolastica che ha totalmente modificato la struttura della retribuzione degli ex presidi che ora è costituita da stipendio tabellare + posizione parte fissa + posizione parte variabile + retribuzione di risultato + eventuali altri emolumenti [come l'IVC].

** Anno 2021, elaborazione ARAN, su dati RGS - IGOP aggiornati al 10.10.2023 + I.V.C. [nella stessa Elaborazione la retribuzione complessiva media per il personale non dirigente della Scuola è: 31.578 euro per il personale docente e 23.004 euro per il personale ATA]. I valori elaborati dall'ARAN vengono spesso messi in dubbio, senza che però vengano mai forniti altri dati affidabili. Se il

COBAS SCUOLA PALERMO

COLLEGIO DOCENTI

Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 7)

Il collegio dei docenti (compiti principali):

- a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
- b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei

- criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;
- c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
- d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica;
- e) provvede all'adozione dei libri di testo;
- g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti;
- h) elegge i docenti incaricati di collaborare col DS;
- i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;
- l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del

- personale docente;
- m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
- q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute.

Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il ds ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

CONSIGLIO D'ISTITUTO

Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 10)

1. Il consiglio di istituto (compiti principali): elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento;
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
3. Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, nelle seguenti materie:
 - a) adozione del regolamento interno dell'istituto;
 - b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
 - c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze

- ambientali;
- d) criteri generali per la programmazione educativa;
- e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività para scolastiche, interscolastiche, extrascolastiche;
- f) promozione di contatti con altre scuole o istituti.
- 4. Indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali.



ASSEGNAZIONE AI PLESSI E ALLE CLASSI

a) **"il consiglio di circolo o d'istituto indica ... i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all'assegnazione ad esse dei singoli docenti"** [art. 10, comma 4, d.lgs n. 297/1994];

b) **il collegio dei docenti**, che il ds deve appositamente convocare, "formula proposte ... per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti ... tenuto conto dei **criteri** generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto" [art. 7, comma 2, lett. b), d.lgs n. 297/1994];

c) **il dirigente scolastico** procede "alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti ... sulla base dei **criteri** generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti" [art. 396, comma 2, lett. d), d.lgs n. 297/1994, ma anche art. 25, comma 2, d.lgs n. 165/2001 e art. 1, comma 78, l. n. 107/2015].

PERSONALE DOCENTE

"Il dirigente scolastico, in relazione ai **criteri** generali stabiliti dal Consiglio di circolo o di istituto e conformemente al piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti assegna i docenti ... in base ai seguenti **criteri** :

1. Il rispetto della continuità educativo-didattica dovrà essere considerato obiettivo prioritario.

2. Nell'assegnazione ai plessi ... si terrà conto anche delle specifiche competenze professionali dei docenti.

3. Il rispetto dei precedenti commi 1 e 2 non impedisce ai singoli docenti di presentare domanda di assegnazione ad altri plessi.

4. I docenti che assumono servizio per la prima volta nell'istituto, potranno presentare domanda di assegnazione al singolo plesso e/o succursale, per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti già

appartenenti all'organico del precedente anno scolastico.
5. In caso di concorrenza di più domande sul medesimo posto ... l'individuazione sarà disposta nel rispetto della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni ...

Risulta quindi evidente che il DS non può agire senza seguire questi passaggi necessari e, se non fosse eventualmente possibile applicare in qualche caso eccezionale i **criteri** e le proposte dei competenti organi collegiali, deve esplicitamente motivarne le ragioni, sempre

Anche secondo la Corte di Cassazione [Sent. n. 15618/2011 e Ord. n. 11548/2020] la violazione di queste "regole procedurali, che costituiscono specificazione dell'obbligo di correttezza e buona fede, può essere denunciata dal dipendente come ragione di illegittimità delle determinazioni assunte dal datore di lavoro" e pertanto rendere illegittimi gli atti del DS.



PERSONALE ATA

"Il dirigente scolastico, su richiesta degli interessati, assegna il personale ATA alle sedi associate, alle succursali e ai plessi sulla base dei seguenti **criteri**:

- 1) mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico;
- 2) maggiore anzianità di servizio;
- 3) disponibilità del personale stesso a svolgere specifici incarichi previsti dal CCNL".

ORARIO DI LAVORO Personale ATA

- L'orario ordinario di lavoro del personale ATA è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali.

- L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.

il "piano delle attività", è proposto dal DSGA "in uno specifico incontro con il personale ATA" all'inizio dell'a.s.;

il "piano" è poi adottato dal dirigente scolastico, che ne ha verificato la congruenza al PTOF e avviato il confronto e la contrattazione con le RSU sugli specifici aspetti [art. 30, CCNL 2024]: articolazione dell'orario di lavoro; flessibilità oraria in entrata e in uscita; criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite; criteri riguardanti le assegnazioni ai plessi; criteri per il conferimento degli incarichi, ecc. Gli obblighi di servizio prevedono:

1) Attività o mansioni previste dall'area di appartenenza [art. 50, comma 5 e Allegato A, CCNL 2024; art. 51, CCNL 2007];
2) eventuali Attività aggiuntive [art. 88, comma 2, lett. e) CCNL 2007] "che consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di



prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro connesse all'attuazione dell'autonomia".

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 54, comma 4, CCNL 2007 spetta solo al/la dipendente "richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo" che quindi non possono essere trasformate d'ufficio in compensativo.

Mentre le ore di "intensificazione" vanno sempre retribuite secondo quanto previsto dal contratto d'istituto;

3) eventuali Incarichi specifici [art. 54, CCNL 2024].

Art.55, CCNL 2007

Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali ATA -

1. Il personale destinatario della riduzione d'orario a 35 ore settimanali è quello adibito a

regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all'orario ordinario, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle Istituzioni scolastiche educative; Istituti con annesso aziende agrarie; Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.

2. Sarà definito a livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant'altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione.

ORGANICO DI POTENZIAMENTO

L'introduzione nell'organico del personale docente di posti caratterizzati dalla qualifica di "potenziamento dell'offerta formativa", istituiti dalla Legge 107/2015 (art. 1, comma 63), è stata accompagnata da precisazioni normative, che hanno permesso di determinarne con chiarezza la natura.

In primo luogo i posti suddetti sono parte costitutiva del più generale organico dell'autonomia, del quale fanno parte anche i posti comuni e quelli di sostegno (L. 107/2015, art. 1, comma 63). Tutte le tipologie di posto, quindi, rappresentano "a tutti gli effetti, l'organico complessivo della scuola" (nota MIUR 2852 del 5/9/2016). E' priva di fondamento pertanto la individuazione di un Organico del Potenziamento a sé stante, estrapolato dal più generale organico dell'autonomia.

In secondo luogo va precisato che, come affermato dallo stesso Ministero, nessun provvedimento di legge è intervenuto a introdurre alcuna distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti a qualunque titolo impiegati sulle attività di potenziamento (nota 2852).

RIDUZIONE DELL'ORA DI LEZIONE

Se la riduzione è determinata da motivi estranei alla didattica (per esempio dalla significativa presenza di studenti pendolari) non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione. Circolari ministeriali n° 243 del 22.9.1979 e n° 192 del 3.7-1980.

ORE "BUCHE" DOCENTI

La Corte di Cassazione Sez. Lavoro **Sentenza del 26.07.2010, n. 17511**, ha stabilito che "Il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro va considerato lavorativo se lo spostamento è funzionale alla prestazione".

Ed è esattamente ciò che avviene quando un docente svolge le prime due ore di servizio presso la sede A e successivamente deve svolgere le ultime due ore di servizio (per esempio quarta e quinta ora) presso la sede B e utilizza la terza ora per spostarsi da un plesso all'altro, peraltro con il proprio mezzo.

Rispetto alle ore "buche" non derivanti da spostamento, il

Contratto di Istituto, assunto quanto deliberato dal Collegio docenti, dovrebbe stabilire un tetto massimo (due) e prevedere una eventuale indennità.

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA PRESTAZIONE DI INSEGNAMENTO

Art, 44, CCNL 2024

b1) fino a 40 ore per attività collegiali (collegi ed eventuali commissioni, informazione alle famiglie), se dovesse essere superato questo limite sono retribuibili in quanto "aggiuntive"

b2) fino a altre 40 ore per i consigli di classe, interclasse e intersezione, eventuali GLO. Eventuali ore residue alle sopraindicate attività sono destinate alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF.

Le attività aggiuntive sono solo quelle programmate e affidate ai singoli insegnanti dal Collegio dei docenti, attribuite con incarico scritto del DS e retribuite con il fondo dell'istituzione scolastica.

ISRAELE, PALESTINA

NOI VOLEVAMO
GIOCARRE INSIEME

MA AL MONDO NON GLIENE
FREGA NIENTE.



NUMERO ALUNNE/I PER CLASSE

Scuola	Numero minimo	Numero massimo	Elevabile a
Infanzia	18	26	29
Primaria	15	26	27
Secondaria I grado	18	27	28
Secondaria II grado	27	30	--

Per la costituzione delle classi con alunni in condizioni di disabilità, si applica l'art. 5 del D.P.R. n. 81 del 2009.

Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni.

Standard minimi di superficie per garantire condizioni igienico-sanitarie compatibili con l'attività didattica

- scuola dell'infanzia mq/alunno 1,80
- scuola primaria mq/alunno 1,80
- scuola secondaria 1° gr. mq/alunno 1,80
- scuola secondaria 2° gr. mq/alunno 1,96

L'altezza dei soffitti delle aule non può essere inferiore a 3 metri.

ASSENZA DELL'INSEGNANTE DI CLASSE E RELATIVA SOSTITUZIONE

NON TOCCA ALL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO. Segnaliamo, in particolare, la nota (prot. n° 7938/settembre 2009) dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia che vieta alle scuole di utilizzare gli insegnanti di sostegno come supplenti, per l'effettuazione di supplenze in sostituzione di colleghi assenti dal servizio, della propria o di altre classi. La funzione di questi insegnanti, infatti, è quella di consentire l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili e non possono essere distratti da questa importante mansione per fronteggiare altre esigenze di servizio.

NON ACCOGLIERE STUDENTI PROVENIENTI DA ALTRE CLASSI

Chiedere, innanzitutto, l'ordine di servizio scritto al DS. In quest'ordine devono essere

indicati nomi e cognomi degli alunni da accogliere, classe di provenienza, eventuali allergie ambientali e/o alimentari, eventuali patologie che possono mettere a rischio l'incolumità dell'alunno in questione e o degli altri alunni, l'indicazione di eventuali alunni diversamente abili che usufruiscono del sostegno. In generale, va sottolineato che l'ordine è illegittimo perché l'accoglienza degli altri alunni nella classe pone problemi di sicurezza e/o lede il diritto allo studio. Va quindi presentata una rimostranza scritta.

FORMAZIONE Art. 36 CCNL 2024

8. Il personale docente ha diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.

Il personale ATA, per partecipare ai corsi di aggiornamento o di formazione deve **richiedere l'autorizzazione al dirigente scolastico**, il quale può concederlo in relazione alle esigenze di servizio e nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo compreso il tempo occorrente per raggiungere la



SENTENZE DEL TRIBUNALE DI CATANIA

Su istanza si singole/i iscritte/i dei Cobas Scuola Catania e/o della portavoce provinciale, abbiamo ottenuto importanti vittorie giudiziarie, che segnaliamo qualora altre/i colleghe/i dovessero ritrovarsi in

I DIRIGENTI SCOLASTICI NON POSSONO SOSPENDERE DAL SERVIZIO (con privazione della retribuzione) I DOCENTI

Causa iscritta al numero 10561/2019 R.G, sentenza del 17.01. 2022

Presso il Liceo Cutelli Salanitro di Catania una docente, nel mese di luglio del 2019, in seguito a procedimento disciplinare aveva subito la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione pari a giorni due.

Sanzione, a parere dei Cobas Scuola Catania, del tutto illegittima, nel merito e nel metodo.

Con la sentenza viene ribadito che per il personale docente la competenza ad irrogare un'eventuale sanzione di sospensione dal servizio è dell'Ufficio per i Procedimenti disciplinari e non del Dirigente Scolastico.

PQM "il Giudice ha annullato il provvedimento disciplinare della sospensione di giorni due".

SOTTITUZIONE LAVORATORI IN SCIOPERO

Sentenza n. 353/2024 del 22.04.2024

Presso il Liceo Artistico Statale M.M. Lazzaro di Catania, in occasione dello sciopero nazionale della scuola indetto nella giornata del 17.03.2017, l'Amministrazione scolastica aveva sostituito il personale in sciopero con altri lavoratori non aderenti allo sciopero, prolungando a questi ultimi l'orario di servizio, senza peraltro garantire loro la fruizione della pausa pranzo. Di fatto, si era ricorso a lavoro straordinario per limitare gli effetti dello sciopero.

Il Giudice ha ordinato "al Liceo Artistico Statale M.M. Lazzaro di Catania, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di astenersi per il futuro dall'adottare i comportamenti antisindacali".





CORSI SULLA SICUREZZA

Causa iscritta al numero 10561/2019 R.G, sentenza del 27 ottobre 2022.

La sentenza riguarda un docente che, fuori dall'orario di lavoro, aveva partecipato, a corsi di formazione inerenti il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro ex d. lgs. n. 81/2008.

Secondo il giudice "il lasso di tempo durante il quale un lavoratore segue una formazione professionale impostagli dal suo datore di lavoro, che si svolge al di fuori del suo luogo di lavoro abituale, nei locali del prestatore dei servizi di formazione, e durante il quale egli non esercita le sue funzioni abituali, costituisce orario di lavoro".

PQM il Giudice ha dichiarato il diritto di al pagamento delle differenze retributive connesse con l'attività obbligatoria di formazione in tema di sicurezza ex art. 37 del d. lgs. n. 81/2008 dallo stesso svolta.

CARTA DOCENTE 500 EURO E INSEGNANTI "PRECARI"

Il decreto legge 13 Giugno 2023 n. 69, convertito nella Legge 10 agosto 2023, n.103, ha esteso l'accesso alla Carta del Docente anche ai supplenti annuali (sino al 31 agosto).

Attraverso il ricorso al Giudice del Lavoro, patrocinato a dai Cobas Scuola, molti Insegnanti "precari", anche con contratto "al termine delle attività didattiche", hanno avuto riconosciuto questo diritto.

Peraltro, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27.10.2023, ha enunciato il principio di diritto secondo cui "La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovvero fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero".

Chi fosse interessata/o può contattarci.

Costruire la PACE, rifiutare la guerra. Progetto alternativo di Educazione Civica per le scuole

L'**Educazione Civica**, così come è strutturata, non risponde a un progetto didattico-educativo coerente e articolato e, molto spesso, si concretizza in interventi estemporanei e slegati fra di loro, accettati con fatica e fastidio da noi insegnanti.

L'**Educazione Civica** resta però una disciplina fondamentale nella crescita delle cittadine e dei cittadini consapevoli e non può essere relegata ad appendice, così come non può essere interpretata come cieca e acritica obbedienza alla norma, come emerge dalle Linee guida nel ministro **Valditara**.

Si possono, dunque, sviluppare percorsi che, collegando passato e presente, permettano a tutti gli studenti e a tutte le studentesse di confrontarsi criticamente sui temi generali.

Vista la drammatica situazione internazionale, come **Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università** proponiamo di affrontare, per gli studenti delle quarte e quinte classi della scuola secondaria di secondo grado, **il tema della costruzione della PACE e del rifiuto della guerra**.

Ovviamente, con altri riferimenti e altre metodologie, si tratta di un tema che può/deve essere affrontato in ogni ordine di scuola.

Save the Children, ad esempio, propone una interessante **Guida per Insegnanti** di tutti gli ordini di scuola:.....

<https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/la-pace-oltre-la-guerra-guida-insegnanti.pdf/>

Obiettivi

Rendere gli allievi e le allieve consapevoli dei meccanismi che regolano i rapporti fra gli Stati e dei principi della nostra Costituzione; Comprendere che PACE non significa soltanto assenza di guerra, ma, come scrive il Ministero

dell'Istruzione, «è lavoro, cibo, acqua, salute, istruzione, dignità, uguaglianza, giustizia, rispetto, fraternità, nonviolenza, libertà, dialogo, democrazia, legalità, solidarietà, inclusione, accoglienza, responsabilità, diritti umani»;

Conoscere gli elementi essenziali del dibattito storico-filosofico su questi temi;

Comprendere il rapporto fra guerra e migrazioni;

Riflettere sulle condizioni della popolazione civile durante i conflitti.

Attraverso le uscite sul territorio analizzare e individuare riferimenti storici alla Prima e alla Seconda Guerra Mondiale.

Solo come esempio, e tenendo conto che tutte le discipline possono contribuire con apporti specifici, di seguito una possibile scaletta che privilegia l'ambito storico-filosofico.

Conferenze e temi da approfondire

1. La Costituzione italiana, le istituzioni internazionali e i conflitti;

2. Erasmo da Rotterdam, *Il lamento della pace*;

3. Thomas Hobbes, *Leviatano*;

4. Immanuel Kant, *Per la Pace perpetua*;

5. Hegel e la guerra estratti da *Lineamenti di filosofia del diritto*;

6. *Perché la guerra?* Carteggio Freud-Einstein

7. Il manifesto Einstein Russel

8. Guerre e migrazioni

Poiché l'obiettivo non è quello di fornire un "programma preconfezionato", i riferimenti vanno ampliati e articolati secondo i livelli scolastici, in modo che colleghe e colleghi possano scegliere come articolare i percorsi e integrare le proposte.

Alla fine, tenendo conto delle esperienze effettivamente svolte nell'anno scolastico 2024/'25 si potrebbero riunire i materiali proposti/utilizzati dando vita a una pubblicazione che possa servire come punto di riferimento per quante/i volessero ulteriormente sviluppare questa proposta.

Si propone, inoltre, la visione di film, come ad esempio:

Uomini contro; Torneranno i prati; Orizzonti di gloria; Il dottor Stranamore; Campo di battaglia (Venezia 2024) e altri da individuare.

All'interno dei progetti attivati dai singoli Consigli di Classe, ogni docente dovrebbe individuare, coerentemente con la materia insegnata, i contenuti specifici da sviluppare.



Aderisci anche tu all'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università

L'**Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università** nasce per monitorare e denunciare la presenza invasiva delle forze armate nei luoghi della formazione e il costante incremento delle spese militari e della circolazione di armi in un contesto internazionale da conflitto globale.

Le scuole e le università stanno infatti sempre più diventando terreno di conquista di una ideologia bellicista e di controllo securitario che si fa spazio attraverso l'intervento diretto delle forze armate (in particolare italiane e statunitensi) declinato in una miriade di iniziative, tese a promuovere la carriera militare in Italia e all'estero, e a presentare le forze armate e le forze di sicurezza come risolutive di problematiche che riguardano invece le dinamiche della società civile o ancora attraverso la pericolosa commistione tra ricerca universitaria e aziende produttrici di armi.

Questa invasione di campo vede come protagonisti rappresentanti delle forze militari addirittura in qualità di "docenti", che tengono lezioni su vari argomenti (dall'inglese affidato a personale NATO a tematiche inerenti la legalità e la Costituzione) e arriva a coinvolgere persino i percorsi di alternanza scuola-lavoro (PCTO) attraverso l'organizzazione di visite a basi militari o caserme. Il tutto suffragato da **protocolli di intesa firmati da rappresentanti dell'Esercito con il Ministero dell'Istruzione, gli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali e le singole scuole.**



Smilitarizzare le scuole e le università vuol dire rendere gli spazi della formazione veri luoghi di **pace** e di **accoglienza**, opporsi al razzismo e al sessismo di cui sono portatori i linguaggi e le pratiche belliche, allontanare dai processi educativi le derive nazionaliste, i modelli di forza e di violenza, l'irrazionale paura di un "nemico" (interno ed esterno ai confini nazionali) creato ad hoc come capro espiatorio. **Smilitarizzare il sapere** vuol dire restituirgli il ruolo sociale nel quale tutt3 crediamo.

L'**Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università** a seguito dell'importante convegno (<https://osservatorionomilscuola.com/2024/05/15/grande-partecipazione-al-convegno-del-10-maggio-dellosservatorio-contro-la-militarizzazione-a-roma/>) e dell'Assemblea Nazionale tenutasi a Roma giorno 11 maggio 2024 si è costituito in **Comitato di Scopo**. L'adesione è a titolo individuale per cui per aderire all'**Osservatorio** ed essere inseriti nella mail list nazionale occorre riempire il seguente

f o r m :

<https://forms.gle/iwfHAffsWK5gtUzKA>

Solo dopo aver riempito il form di adesione individuale si potrà anche decidere di partecipare a uno o più **gruppi di lavoro** che attualmente sono attivi all'interno dell'**Osservatorio**:

convegni e didattica

<https://forms.gle/n3f9iHD7jrFC6prm6>

pubblicazione atti

<https://forms.gle/GBE2BhThYfsytvZD7>

s t a m p a

<https://forms.gle/6KsPWSHNZHVgD26w5>

u n i v e r s i t à

<https://forms.gle/W3LUAxpeNm3WQdta9>

Ricordiamo che associazioni e singoli possono inoltre contribuire economicamente alla vita dell'**Osservatorio** con **donazioni a carattere volontario** diventando sostenitori/sostenitrici

I B A N :

IT06Z0501803400000020000668

OPZIONE DI MINORANZA DOCENTI

art. 3, comma 2, d.P.R. n. 275/1999, come modificato dall'art. 1, comma 14, l. n. 107/2015

Il piano triennale dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.

Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari.

Nessun docente è, dunque, obbligato a subordinare le proprie scelte didattiche alle decisioni dei DS e/o del Collegio dei Docenti.

È necessario esprimere pubblicamente e fare verbalizzare il proprio dissenso

durante le riunioni degli organi collegiali per potersi avvalere dell'**opzione di minoranza**

ORA DI RICEVIMENTO

Anche se antimeridiana, non può essere ritenuta un obbligo poiché non è prevista contrattualmente. Va comunque ricordato che secondo il CCNL "Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano e attività relative... ai rapporti individuali con le famiglie". E che "il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie".

FONDO ESPERO

IL TRANELLO DEL SILENZIO-ASSENSO

Brutta sorpresa per chi entrerà di ruolo dal 1° settembre 2024: anche per loro, come per chi è stato/a assunto/a con contratto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2019, è prevista l'adesione automatica al Fondo pensione ESPERO attraverso il meccanismo del silenzio-assenso.

- Il TFR è salario differito, cioè sono soldi del/la lavoratore/rice, messi lì da parte. I lavoratori e le lavoratrici devono poter decidere cosa fare dei propri quattrini, con una propria esplicita scelta, non veicolata dal "silenzio".

- Ricordiamo che aderendo ad ESPERO l'unica certezza è che non si riceverà più il TFR, cioè un accantonamento annuo che corrisponde quasi al valore di una mensilità e che ha una rivalutazione annua pari all'1,5% fisso più il 75% del tasso di inflazione (per giugno 2022 è complessivamente del 4,8%, ISTAT).

- Nessuna garanzia di questo tipo può essere data da ESPERO e, al limite, neppure la restituzione delle somme versate, in quanto gran parte degli importi sono investiti in azioni, obbligazioni, titoli di stato. Può andar meglio che col TFR? Certo! Può andar peggio? Altrettanto certo!

Per ulteriori informazioni consultare il sito Cobas Scuola Palermo



Docenti a Tempo Indeterminato

L'articolo 15, comma 2, del CCNL 2007 dispone:

“Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a **tre giorni di permesso retribuito** per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti **i sei giorni di ferie** durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.”

Quindi il docente presenta un'istanza-riciesta di permesso allegando l'autocertificazione o qualsivoglia documentazione; quest'ultima di fatto, insieme alla genericità dei motivi personali o familiari, fanno venir meno il potere discrezionale del Capo di istituto il quale **non può non autorizzare**.

ATTENZIONE secondo l'ANP (associazione dei dirigenti scolastici) se si richiedono i 6 giorni di ferie il lavoratore deve presentare un quadro delle sostituzioni a titolo gratuito per tutte le ore di lezione da coprire. E ciò in forza di un articolo contenuto nella legge di stabilità del 2013. È una interpretazione del tutto sbagliata perché essendo oggi in vigore un nuovo CCNL sottoscritto nel 2024 e, quindi, successivo alla predetta legge di stabilità, secondo la cosiddetta Riforma Madia, vanno applicate le condizioni previste dal Contratto.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974
Decreto legislativo n. 297/1994, artt. 1 2 , 1 3 , 1 4
Circolare minister. 312/1979, par. I

Per contatti:

Cobas Scuola Veneto - via Monsignor Fortin, 44
PADOVA Tel. 3479901965
mail:perunaretediscuole@cesp-cobas-veneto.eu

PERMESSI

Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore.

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DOCENTI

*Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il **piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti.**e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”* [art. 43, CCNL 2024].

CONTRIBUTI VOLONTARI DEGLI STUDENTI

Nota Ministero n° 593 del 7 marzo 2013

Il principio della obbligatorietà e gratuita dell'Istruzione [...] ricomprende i primi tre anni dell'Istruzione secondaria superiore [---] la frequenza per le sole classi IV e V della scuola secondaria di secondo grado è subordinate esclusivamente al pagamento delle tasse scolastiche erariali. Nessuna ulteriore capacità impositiva viene riconosciuta dall'ordinamento a favore delle istituzioni scolastiche. [...] Qualunque discriminazione ingiustificata a danno degli studenti derivante dal rifiuto di versamento del contributo in questione [...] risulterebbe del tutto illegittima e gravemente lesiva del diritto allo studio dei singoli.

